

Allegato " C " al N. 36436/18493 Rep.

STATUTO

Art. 1- Costituzione

È costituita la Fondazione denominata
"FONDAZIONE LUGAR"

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo "ETS".

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede in Milano, Via Lorenzo Valla n. 25
Il Consiglio Generale può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione, senza alcuna finalità di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale e di interesse generale, con particolare riferimento al tema della residenzialità, temporanea o permanente, rivolto alle fasce più fragili della popolazione e alle persone con disabilità.

Per il raggiungimento di tale scopo, la Fondazione si occupa di tenere, mantenere ed amministrare il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, da mettere a disposizione di enti terzi, preferibilmente appartenenti alla categoria degli Enti del terzo settore così come definiti dalla Dlgs 117/2017, definiti enti gestori, a cui affidare la realizzazione di progetti di residenzialità capaci di valorizzare i beni loro affidati e la corretta esecuzione dei progetti stessi. Tali enti terzi dovranno dimostrare requisiti di assenza di scopo di lucro, di onorabilità, competenza ed esperienza nel settore dei servizi residenziali, dell'housing sociale e del co-housing.

In nessun caso la Fondazione sarà il gestore diretto di detti progetti.

Art. 4 Attività

Nell'ambito dello scopo sopra indicato, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- * promuovere e favorire progetti di residenzialità, temporanea o permanente, rivolte alle fasce sociali più fragili con particolare attenzione, ancorché non esclusivamente, alle persone con disabilità;
- * promuovere e favorire interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della Legge 328/2000 e della Legge 112/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- * promuovere e favorire progetti nel campo della ricerca e della cultura nei settori sopra indicati anche mediante l'erogazione di borse di studio e l'organizzazione di eventi a matrice culturale;
- * esercitare attività di sollecitazione e sensibilizzazione della coscienza pubblica verso i problemi dell'abitare e dell'accogliere;
- * Costituire delle "Doti di Residenza" finalizzate ad integrare, anche per periodi temporanei e definiti, le risorse effettivamente disponibili per sostenere la permanenza di soggetti fragili all'interno di strutture residenziali
- * acquisire a qualunque titolo in proprietà o in altri modi beni immobili da destinare alle attività istituzionali, occupandosi di amministrarli e concedendoli in godimento a soggetti attuatori della finalità istituzionali;
- * favorire la costituzione di enti che abbiano come finalità la residenzialità sociale
- * assumere incarichi di protezione giuridica (amministratore di sostegno)
- * operare nel campo della Formazione degli operatori in materia di servizi

residenziali

* promuovere progetti nel campo della ricerca nei settori di interesse della Fondazione anche in collaborazione con Università e Enti di Ricerca, favorire lo studio e l'applicazione di nuove tecnologie e promuovere borse di studio.

* Effettuare campagne di comunicazione e raccolta fondi

* Svolgere attività editoriali e di diffusione dei principi connessi allo scopo.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 5 - *Organi della Fondazione*

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Generale

- Il Presidente

- l'Organo di Controllo

Art. 6 *Il Consiglio Generale*

Il Consiglio Generale è composto dai Consiglieri della Fondazione, in numero minimo di 6 (sei) e massimo di 9 (nove) secondo le determinazioni assunte in sede di nomina e dura in carica per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Se il numero dei Consiglieri, durante il loro mandato, scende al di sotto del numero previsto in sede di nomina il Consiglio Generale deve procedere al reintegro dei Consiglieri mancanti, mediante cooptazione, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.

I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio cui fanno parte.

Sono Consiglieri della Fondazione a vita o sino a dimissioni, o sopravvenuta incapacità i rappresentanti legali pro tempore dei soci fondatori persone giuridiche nominati dai rispettivi organi deliberanti.

Ogni singolo Fondatore ha la facoltà di nominare un Consigliere con mandato di durata triennale rinnovabile.

Gli ulteriori membri del Consiglio sono nominati dal Consiglio stesso che in ogni caso dovrà tener conto con priorità delle persone indicate dai Fondatori. Tutti i Consiglieri diversi dai Fondatori restano in carica per tre esercizi.

Il Consiglio Generale è presieduto di norma dal proprio Presidente scelto tra i membri fondatori ed indicato dall'Atto Costitutivo o in seguito nominato dal Consiglio stesso con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Un Vice Presidente, nominato dal Consiglio, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Generale un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni. Si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente, e ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei propri componenti. Il Consiglio Generale ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare:

* approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione;

* delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di

organizzazione nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;

* esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria ogni sei mesi.

* nomina i membri del Comitato dei Membri Benemeriti;

Il Consiglio Generale può inoltre approvare i progetti proposti dai Comitato Consultivi e avviarne l'attuazione delegando specifici "gruppi operativi.

Art. 7 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di modifiche aventi per oggetto il presente statuto è richiesta la presenza di 2/3 dei componenti e la delibera avviene con maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Generale, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o altro strumento di comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione, inviato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di improrogabile urgenza detto avviso potrà essere inviato due giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma comunque nell'Unione Europea.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del revisore dei conti o dell'Organo di Controllo.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore Unico.

Possono essere invitati, con funzione consultiva, anche rappresentanti indicati dalle Organizzazioni sostenute da parte della Fondazione.

Art. 9 - Il Presidente del Consiglio Generale

Il Presidente del Consiglio Generale è nominato tra i Fondatori in sede di

atto costitutivo.

Successivamente il Presidente è scelto dal Consiglio Generale tra i propri componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio generale che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e monitora le attività dei Comitati (se nominati) per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e provvede ai rapporti con i Comitati e con le Autorità Tutorie ;
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio Generale.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. La firma libera del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente. Nell'esercizio delle Sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato, se ritenuto opportuno, dal Direttore nominato dal Consiglio Generale.

Art. 10 - Il Direttore della Fondazione

Il Consiglio Generale può nominare il Direttore della Fondazione al quale può conferire la delega delle funzioni di ordinaria gestione nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Il Direttore partecipa di diritto con funzione consultiva al Consiglio Generale

Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale ne fissa le attribuzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività ordinaria per l'attuazione dei programmi di attività, e di ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi in coerenza con le deliberazioni del Consiglio Generale

Al Direttore oltre al rimborso delle spese può essere corrisposto un onorario annualmente fissato dal Consiglio Generale. L'incarico di direttore non è incompatibile con quello di membro del Consiglio Generale

Art. 11 - Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo

Ai componenti del Consiglio Generale non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui al Dlgs 117/2017 e sue modificazioni ovvero da prassi ministeriale.

Ai componenti degli organi di controllo può essere corrisposta una indennità

fissata dal Consiglio Generale che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente dell'organo di controllo delle società per azioni.

Art. 12 - Organo di controllo

È nominato dal Consiglio Generale in composizione monocratica o collegiale (tre membri) l'Organo di Controllo

Il componente unico o almeno uno dei componenti l'organo collegiale deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010

L'organo se collegiale: elegge tra i suoi componenti il Presidente.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali; -
- riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio Generale trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori Legali

L'organo di controllo ha anche funzioni di revisore contabile.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dagli apporti iniziali e dagli ulteriori apporti che siano espressamente dedicati allo stesso.
- da un fondo di gestione che si alimenta con gli avanzi di bilancio ad esso destinati dal Consiglio Generale o dalle altre entrate espressamente dedicate al fondo di gestione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Generale può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14 - Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei membri benemeriti e dei terzi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 117/2017 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio Generale entro 120 giorni (ovvero 180 in casi di necessità) dall'inizio di ogni anno.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio Generale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - *Estinzione della Fondazione*

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.ed ai sensi del Dlgs 117/2017 nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio Generale delibera sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione. L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 18 - *Norma di Rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.

F.to ROSSELA COLLINA

F.to UMBERTO FRANCO ZANDRINI

F.to STEFANO MARINONI

F.to FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale